



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 112



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
DI ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LE PARI OPPORTUNITA'***



Approvato con D.C.P. in data 28.11.2025 n. 27 di reg.

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ART. 1 – Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità

1. È istituita presso la Provincia di Padova la Commissione Provinciale per la realizzazione dei diritti e delle pari opportunità in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta, anche in ambito lavorativo, e per favorire una cultura di parità a partire dalla famiglia e dalla scuola.
2. La Commissione è organo propositivo e consultivo permanente del Consiglio e del Presidente della Provincia.
3. Opera in piena autonomia e può intrattenere rapporti esterni, assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

ART. 2 – Funzioni

1. La Commissione, anche in collaborazione con la Commissione nazionale, regionale, del territorio provinciale e con altri organismi competenti, formula proposte finalizzate a:
 - a) favorire e promuovere azioni positive, definite con programmi di intervento di enti e istituzioni pubbliche e private;
 - b) esprimere pareri non vincolanti su provvedimenti e programmi provinciali che abbiano rilevanza rispetto alle materie di competenza;
 - c) favorire occasioni di confronto culturale per individuare manifestazioni di discriminazione, anche indirette;
 - d) promuovere iniziative sulla corresponsabilità familiare, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, l'educazione dei figli;
 - e) promuove la cultura di genere e il rispetto del linguaggio inclusivo di genere, coinvolgendo istituzioni scolastiche e società civile. Per cultura di genere si intende un sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altro e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali; per linguaggio inclusivo di genere si intende una tipologia di linguaggio che si propone di evitare l'espressione di pregiudizi, strutturale all'utilizzo comune della lingua, attraverso l'uso di sostantivi che non siano specifici di genere;
 - f) diffondere informazione e conoscenza sulle iniziative in tema di pari opportunità promosse a livello locale, regionale e nazionale;
 - g) collaborare con il Consigliere provinciale di Parità;
 - h) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla condizione femminile e su fenomeni di discriminazione;
 - i) promuovere progetti a favore della pari dignità sociale e del contrasto a discriminazioni basate su sesso, etnia, lingua, religione, opinioni, condizioni personali o sociali;
 - j) svolgere funzioni di monitoraggio sui fenomeni discriminatori in ambito occupazionale.

ART. 3 – Composizione

1. La Commissione è composta da tre (3) componenti eletti dal Consiglio Provinciale, scelti tra candidati che presentino curriculum con esperienza o competenza in materia di pari opportunità nei seguenti ambiti: giuridico-economico; lavoro; sociale; istruzione e formazione; cultura e ricerca; servizi sociali e sanitari.
2. Alle sedute della Commissione può partecipare, con funzioni consultive il Consigliere provinciale di Parità.

ART. 4 – Presidenza

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia, la Commissione elegge tra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede le riunioni;
 - b) predispone l'ordine del giorno;
 - c) promuove l'attuazione delle iniziative approvate;
 - d) formula proposte da presentare al Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia i provvedimenti di competenza.

ART. 5 – Convocazione e validità sedute

1. La Commissione viene convocata dal Presidente a mezzo e-mail o PEC.
2. La convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché della sede, dell'orario della riunione. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.
3. Qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, la Commissione deve essere convocata entro dieci giorni lavorativi.
4. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno un terzo.
5. La Commissione delibera a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 6 – Durata e funzionamento

1. La Commissione resta in carica per due (2) anni decorrenti dalla data della designazione, con proroga delle funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione, da avvenire entro massimo novanta (90) giorni dalla data della scadenza.
2. Decorso i novanta (90) giorni senza che sia stata nominata la nuova commissione, la Commissione in carica decade.
3. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno e ogniquale volta lo richieda un terzo dei componenti.
4. I membri decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
5. Alle sedute possono partecipare su invito a titolo consultivo, componenti del Consiglio Provinciale, Dirigenti e Funzionari, esperti esterni e, su decisione della Commissione, possono essere aperte al pubblico.
6. Ai componenti spetta il rimborso spese di viaggio con le modalità previste per i Consiglieri Provinciali.

ART. 7 – Sede e strutture operative

1. La Commissione ha sede presso la Provincia di Padova e si avvale del personale provinciale messo a disposizione, con funzioni di segreteria e supporto tecnico.
2. La Commissione dispone di una pagina web istituzionale per la comunicazione e la pubblicazione delle attività e delle azioni che promuove. Le iniziative della Commissione saranno divulgate tramite tutti i canali di comunicazione istituzionale.

ART. 8 – Relazione e programma annuale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque non oltre i termini del Bilancio di Previsione, la Commissione presenta al Consiglio Provinciale una relazione sull'attività svolta e il programma delle iniziative per l'anno successivo.